

Il Segretario Generale



0008630-2020 del 19-12-2020

Com. n. 66

OGGETTO: Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cd decreto Natale) - pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - entrata in vigore.

Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 313 del 18 dicembre 2020 - ed è entrato in vigore in data odierna, il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto legge 2 dicembre 2020, n.158 in materia di spostamenti, nell'ambito del territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (per le quali si rinvia alla nostra nota del 3 dicembre u.s.), il nuovo decreto integra e rafforza il quadro delle misure di contenimento alla diffusione del virus vigenti nel periodo relativo alle festività natalizie ed inizio nuovo anno. In particolare, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre p.v. e il 6 gennaio 2021, si applicheranno su tutto il territorio nazionale le misure previste per le c.d. zone rosse, mentre nei restanti giorni (feriali) si applicheranno le misure previste per le c.d. zone arancioni. Viene, inoltre, previsto un contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione.

Nell'evidenziare che, durante l'intero periodo sopra indicato, restano ferme, per quanto non disciplinato dal decreto legge in commento, le misure adottate dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 (su cui si è riferito con <u>nota dello scorso 4 dicembre</u>), si illustrano, di seguito, le principali disposizioni di interesse per il Sistema contenute nel nuovo provvedimento.

1. Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio nuovo anno (art. 1)

Nei giorni dal 24 al 27 dicembre 2020, dal 31 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, dal 5 al 6 gennaio 2021, si applicano, sull'intero territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio previste dall'art. 3 del D.P.C.M. del 3 dicembre u.s. per le cosiddette zone rosse, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Nel rinviare per il dettaglio delle misure alla nostra nota dello scorso 4 dicembre, si evidenziano le seguenti:



- sono <u>vietati tutti gli spostamenti non solo extra, ma anche intraregionali e intracomunali</u> salvo che per motivi di lavoro, salute, necessità o rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
- sono sospese le <u>attività commerciali al dettaglio</u>, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del citato d.P.C.M.. Si applicano altresì le restrizioni per gli esercizi commerciali ubicati all'interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, <u>i mercati</u>, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, dei prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- sono sospese <u>le attività dei servizi di ristorazione</u> (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita, senza restrizioni orarie, la sola <u>ristorazione con consegna a domicilio</u>, <u>nonché</u>, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con <u>divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze</u>. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Nei giorni dal **28 al 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021** si applicano, sull'intero territorio nazionale, le misure di contenimento del contagio previste dall'art. 2 del medesimo D.P.C.M. del 3 dicembre per le cosiddette **zone arancioni**, cioè le zone caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Nel rinviare per il dettaglio alla citata nota del 4 dicembre u.s., si evidenziano le seguenti:

- sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalle regioni, in ogni fascia oraria della giornata, salvo i casi in cui non ricorrano cause giustificative dovute ad esigenze di lavoro, salute o altra necessità. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- sono vietati anche gli spostamenti al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune, ma ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge in commento sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia;
- la <u>mobilità all'interno del comune</u> di domicilio, residenza o abitazione non è soggetta a limitazione, salvo che dalle ore 22:00 alle ore 5:00;
- sono <u>sospese le attività dei servizi di ristorazione</u> (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita, senza limiti di orario, la sola <u>ristorazione con consegna a domicilio</u>, mentre <u>la ristorazione con asporto</u> è ammessa fino alle ore 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque



aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, compresi anche gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

- è consentita l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio fino alle ore 21.00.

Durante il periodo compreso tra **il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021** è, comunque, consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, situata nella medesima Regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5:00 e le ore 22:00 e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

1.1 Regime sanzionatorio (art. 1, comma 3)

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, l'articolo 1, comma 3 del provvedimento specifica che le violazioni delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il suddetto articolo 4 – si ricorda - prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia è punito con la <u>sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000</u> e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la <u>sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.</u>

<u>In caso di reiterata violazione</u>, la sanzione amministrativa è <u>raddoppiata</u> e quella accessoria è applicata nella <u>misura massima</u>.

2. Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione (art. 2)

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge in commento, al comma 1 si prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai **seguenti codici ATECO** (riportati nella tabella riportata nell'allegato 1 del decreto):

- 561011 Ristorazione con somministrazione
- 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 561030 Gelaterie e pasticcerie
- 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 561042 Ristorazione ambulante
- 561050 Ristorazione su treni e navi



562100 - Catering per eventi, banqueting

562910 - Mense

562920 - Catering continuativo su base contrattuale

563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Al comma 1 si specifica anche che il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1º dicembre 2020 ed è erogato nel limite massimo complessivo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021.

In base a quanto previsto dal comma 2, l'agevolazione spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è pari all'importo già erogato ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, in ogni caso, non può essere superiore a 150 mila euro.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e per gli aspetti procedurali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 7 a 14 del citato art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'agevolazione è erogata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

Cordiali saluti.

Luigi Taranto